

N. 04271/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04202/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4202 dell'anno 2014, proposto da: Marrone Dora, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Pagano e Silvano Tozzi, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata, in Napoli, alla via Toledo n. 323;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Sessione Anno 2013 c/o Corte di Appello di Napoli, Commissione Esami Avvocato Sessione Anno 2013 c/o Corte di Appello di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono elettivamente domiciliati, in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'annullamento

1) dell'elenco degli ammessi alla prova orale della procedura per l'abilitazione alla professione di avvocato - sessione anno 2013, nella parte in cui non reca il nome della ricorrente appunto tra quello degli ammessi;

- 2) del verbale di revisione delle prove scritte, del 9.4.2014, relativo agli elaborati contenuti nelle buste contrassegnate dal n. 3196 al n. 3215, con il quale la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Milano ha valutato gli elaborati dell'odierna ricorrente (contenuti nella busta contrassegnata con il n. 3200), determinandone complessivamente l'inidoneità e la mancata ammissione alle prove orali;
- 3) di tutti gli atti connessi, collegati e consequenziali, in uno ad ogni altro atto acquisito, per dar corso alla procedura esaminativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Esami Avvocato - Sessione Anno 2013 c/o Corte di Appello di Napoli, e della Commissione Esami Avvocato - Sessione Anno 2013 c/o Corte di Appello di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2015 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Sono impugnati gli atti, meglio specificati in epigrafe, con cui la sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Milano per la sessione 2013, in sede di valutazione degli elaborati redatti presso la Corte di Appello di Napoli, ha attribuito alla dott.ssa Marrone Dora il punteggio complessivo di 83, assegnando il voto insufficiente di 27 al parere motivato in materia di diritto civile, il voto parimenti insufficiente di 26 all'atto giudiziario in materia di diritto e

procedura civile, e il voto 30 al parere motivato di diritto penale, non ammettendo la ricorrente a sostenere le prove orali.

L'esponente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili sulla base di due articolati motivi.

Con il primo sostiene che la composizione della Commissione esaminatrice sarebbe stata illegittima stante l'assenza, in sede di correzione degli elaborati appartenenti ad essa ricorrente, del Presidente della Commissione esaminatrice centrale.

Con il secondo, invece, deduce che la motivazione delle negative valutazioni adottate sarebbe inidonea a dar conto delle relative ragioni, risultando, in particolare, inadeguato l'utilizzo di un mero voto numerico. Peraltro, sostiene che le soluzioni prospettate nei due elaborati giudicati insufficienti sarebbero invece assolutamente congrue (come desumibile dalla loro conformità a quelle riportate dalla stampa tecnica di settore).

Si è costituita in giudizio l'avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Giustizia, nonché per le intime Commissioni esaminatrici (presso la Corte d'Appello di Milano e presso la Corte d'Appello di Napoli), onde resistere al proposto gravame.

Con ordinanza n. 1387/2014 del 4 settembre 2014, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, disponendo che si procedesse ad una nuova correzione degli elaborati, da parte di una diversa sottocommissione e con adozione di opportune cautele.

Con ordinanza n. 536/2015 del 4 febbraio 2015, tuttavia, la sez. IV del Consiglio di Stato, adita in sede di appello dalla parte pubblica, ha riformato la pronuncia cautelare resa in primo grado (evidenziando che *“la motivazione resa dall'ordinanza gravata opera una valutazione degli elaborati scritti, spettante, secondo i principi in materia, alla*

Commissione esaminatrice”), ed ha conseguentemente respinto l’istanza cautelare della ricorrente.

Alla pubblica udienza del 4 marzo 2015 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Sono oggetto di contestazione gli atti a mezzo dei quali è stato reso un giudizio di insufficienza in ordine alle prove scritte sostenute da Marrone Dora nell’ambito della procedura per l’abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2013, per cui costei non è stata ammessa alle successive prove orali.

In particolare, il giudizio di insufficienza ha riguardato il parere motivato in materia di diritto civile (cui è stato assegnato il voto di 27), nonché l’atto giudiziario in materia di diritto e procedura civile (cui è stato assegnato il voto di 26), mentre è stato giudicato sufficiente il parere motivato di diritto penale (voto 30), cosicché alla candidata in parola è stato attribuito un voto complessivo di 88 (si rammenta che, ai sensi dell’art. 17 bis R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, “... *alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove*”).

Ciò posto, va rilevato che è infondato il primo motivo di ricorso, in quanto il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui “*I componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense sono fungibili e le singole sottocommissioni possono, in ogni caso, essere presiedute dal vice presidente, senza la necessità di motivare l’impedimento che giustifica la sostituzione, atteso che l’unicità della funzione di presidente della commissione esaminatrice agli esami di abilitazione non si ricollega necessariamente alla presenza dello stesso alle adunanze delle sottocommissioni, poiché in tal modo sarebbe frustrata la "ratio" dell’art. 6 r.d.l. n. 1578 del 1933, rallentandosi anziché snellendosi ed accelerandosi le funzioni della commissione attraverso le sottocommissioni.*” (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 6155 del 17.9.2004;

Cons. di Stato sez. IV, n. 4165 del 5.8.2005; TAR Campania-Salerno n. 507 del 18.4.2006; TAR Calabria-Catanzaro n. 416 del 24.4.2006).

Priva di pregio risulta, poi, la censura con cui la ricorrente lamenta la carenza di motivazione espressa in cui sarebbe incorsa la commissione giudicatrice con l'attribuzione del mero punteggio numerico, che, secondo la prospettazione attorea, risulterebbe vago e generico, non consentendo un effettivo sindacato sulle ragioni poste a base della valutazione negativa: sul punto, occorre, invece, tener conto del consolidato indirizzo espresso dalla Sezione (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 10 febbraio 2014 n. 966; 10 febbraio 2014 n. 968; 7 dicembre 2012 n. 5015; 13 novembre 2012 n. 4581; 31 ottobre 2012 n. 4334; 11 gennaio 2012 n. 74; 23 dicembre 2009 n. 9511; 24 settembre 2008 n. 10731) e dell'elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui, in tema di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2190; 19 febbraio 2008 n. 540, 4 febbraio 2008 n. 294).

Quindi, l'obbligo di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice è stato sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell'attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest'ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall'organo collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2003 n. 1162; 17 dicembre 2003 n. 8320; 7 maggio 2004 n. 2881; 6 settembre 2006 n. 5160), specie quando siano stati

predisposti i criteri in base ai quali procedere alla correzione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 294); ciò che nella fattispecie è puntualmente avvenuto ad opera della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia che ha elaborato *“Indicazioni dei criteri di valutazione per l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2013 del 2 dicembre 2013”* recepiti dalla sottocommissione presso la Corte d’Appello di Milano con verbale del 10 gennaio 2014.

A sciogliere definitivamente ogni residua perplessità sulla sufficienza dell’attribuzione di un punteggio numerico alle valutazioni degli elaborati scritti espresse dalla commissione esaminatrice in sede di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, è poi intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, nell’affermare che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio diritto vivente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell’obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d’esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenze 30 gennaio 2009 n. 20 ed 8 giugno 2011 n. 175).

Né la ricostruzione sul punto appare menomata dalla recente disposizione di cui all’art. 46, comma 5, della l. n. 247/2012 (*“la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”*), posto che, a tenore del successivo art. 49, essa risulta inapplicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in esame.

Peraltro (ancorché nel caso in questione il punteggio non fosse ai limiti della sufficienza), la sottocommissione ha anche accompagnato l’attribuzione del punteggio numerico di 27/30 al parere di diritto civile e di 26/30 all’atto

giudiziario in materia di diritto e procedura civile, con giudizi esplicativi (affermando, nell'un caso, che “*L’elaborato si dilunga su profili teorici trascurando l’applicazione alla fattispecie concreta*”; e nell’altro “*manca di specificità e completezza*”), dando così conto delle lacune riscontrate e meglio illustrando il percorso logico seguito.

Neppure, poi, può essere accolta la doglianza che si appunta contro l’erroneità in merito della valutazione di insufficienza dell’elaborato di diritto civile e dell’atto giudiziario in materia di diritto e procedura civile, in quanto, come noto, il giudizio della commissione comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172). E tale considerazione deve essere tenuta ferma anche nel caso, come quello in scrutinio, in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito sia sostenuta prendendo a riferimento pubblicazioni di settore (redatte da professori universitari o da altri professionisti legali), non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie de qua: così, anche uno o più pareri *pro veritate* devono dirsi del tutto privi di rilevanza, sia in sede procedimentale che in quella giurisdizionale, non potendosi ammettere che professionisti scelti ex post dall’interessata, in assenza dell’anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle prove d’esame, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della

commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell'anonimato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991).

Del resto, in tal senso si è espresso proprio nel caso in discussione – seppure quanto alla fase cautelare – il superiore giudice d'appello (con l'ordinanza n. 536/2015).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto pur stimandosi equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Marrone Dora, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)